

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 561

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicazione, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *f*), e 2, commi 6 e 7, della legge 25 luglio 2005, n. 150»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'8 novembre 2005)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo dà attuazione alla delega contenuta nella legge 25 luglio 2005 n. 150 (delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico).

In particolare, il decreto attua quanto previsto dall'ART. 1 comma 1, lett. f (individuazione delle fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicazione, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, di dispensa dal servizio e di trasferimento d'ufficio), secondo i principi e criteri direttivi previsti dall'ART. 2, commi 6 e 7.

Il decreto consta di 33 articoli divisi in quattro capi, rispettivamente dedicati alla normativa di diritto sostanziale sulla responsabilità disciplinare (capo I), al procedimento disciplinare (capo II), alle incompatibilità, alla dispensa dal servizio ed al trasferimento d'ufficio (capo III), alle disposizioni finali ed all'ambito di applicazione (capo V).

La disciplina di diritto sostanziale è improntata al principio della tipizzazione dell'illecito, finalizzato a conferire una maggiore certezza alla materia in parola. La selezione dei comportamenti disciplinarmente rilevanti è effettuata mediante la tipizzazione di condotte tipiche (artt. 3, 4 e 5) e l'individuazione di valori fondamentali caratterizzanti la funzione e la figura sociale del magistrato (ART. 1); la disciplina si svolge intorno a canoni in gran parte già stabiliti dalla giurisprudenza del Consiglio superiore della magistratura e della Corte di cassazione.

Per evitare lacune, ed in attuazione del principio di delega posto dall'ART. 2 comma 6 lett. a) della legge 150/2005, sono state formulate delle norme di chiusura che sanzionano i comportamenti che, nell'ambito di tre grandi gruppi indicati negli articoli 3, 4 e 5, assicurano la completezza del sistema sanzionatorio.

Il principio di tipizzazione dell'illecito è stato bilanciato con la previsione di un principio di offensività, idoneo a ricondurre il sistema, in casi limite, a coerenza, razionalità ed "equità".

Le singole fattispecie di illecito disciplinare sono suddivise in tre grandi gruppi, a seconda che l'illecito sia commesso dal magistrato nell'esercizio delle funzioni o al di fuori di esse, oppure derivi dalla commissione di un reato.

E' stato razionalizzato il sistema sanzionatorio, prevedendosi sei sanzioni tipiche (ammonimento, censura, perdita di anzianità, incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo, sospensione dalle funzioni, rimozione), ed, in un caso particolare (ART.

14), il trasferimento dalla sede o dall'ufficio. In attuazione del principio di delega posto dall'ART. 2 comma 6 lettere h), i) ed l), è previsto che le sanzioni inferiori alla censura, in ordine di crescente gravità, siano comminate in relazione ad insiemi di illeciti disciplinari connotati da analogo disvalore.

Sul piano processuale, mentre viene ribadita la facoltà del Ministro della giustizia di promuovere l'azione disciplinare, è stata introdotta l'obbligatorietà dell'azione disciplinare per il Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

L'esercizio dell'azione disciplinare, la definizione del procedimento innanzi alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura e l'eventuale giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento in Cassazione, devono ora rispettare termini ben precisi, con poche e tassative ipotesi di sospensione; in caso di superamento dei termini, è prevista l'estinzione del procedimento.

Per l'attività di indagine si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

Sono previste una serie di garanzie specifiche a tutela del magistrato incolpato, tra cui spiccano la facoltà di essere difeso da un avvocato o da un altro magistrato, l'obbligo di dare comunicazione al magistrato sottoposto ad indagini dell'inizio del procedimento e del compimento degli atti d'indagine, a pena di nullità di questi ultimi.

Ricevuta la comunicazione dell'esercizio dell'azione da parte del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, il Ministro della giustizia ne può chiedere l'estensione ad altri fatti; nel corso delle indagini, inoltre, il Ministro può chiedere l'integrazione della contestazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della stessa.

La disciplina della fase della discussione nel giudizio disciplinare è rimasta sostanzialmente invariata.

I rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio civile e penale sono stati disciplinati prendendo a riferimento il modello adottato dal vigente c.p.p.; ai fini del procedimento disciplinare, la sentenza irrevocabile di "patteggiamento" ha autorità di cosa giudicata nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale, e dell'affermazione che l'imputato non lo ha commesso.

Nel caso in cui magistrato sia sottoposto a procedimento penale ne è prevista, su richiesta del Ministro della giustizia e del Procuratore generale presso la corte di cassazione, la sospensione cautelare (dalle funzioni e dallo stipendio, con connesso collocamento fuori del ruolo organico), che può essere obbligatoria o facoltativa a seconda che nei confronti del magistrato sia stata adottata una misura cautelare personale ovvero che a suo carico siano ascritti delitti non colposi punibili anche in via alternativa con pena detentiva oppure fatti che per la loro gravità siano incompatibili

con l'esercizio delle funzioni. In tali casi è prevista la corresponsione di un assegno alimentare, e, nel caso di proscioglimento o di sentenza di non luogo a procedere, il riacquisto del diritto agli stipendi ed alle altre competenze non percepite.

E' prevista l'impugnabilità delle decisioni della sezione disciplinare del CSM innanzi alle Sezioni unite penali della Corte di Cassazione; in tale ipotesi il ricorso ha effetto sospensivo, eccezion fatta per i ricorsi avverso i provvedimenti in materia di sospensione.

E' stato dettagliatamente disciplinato il procedimento di revisione.

Il decreto legislativo apporta alcuni ritocchi alla fattispecie del trasferimento d'ufficio (di natura amministrativa) prevedendo che il magistrato possa essere trasferito quando, per qualsiasi causa indipendente da colpa, non possa, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità. In caso di sopravvenuta infermità od inettitudine che consentano lo svolgimento di funzioni amministrative, è previsto che il magistrato dispensato possa essere destinato, a domanda, presso una delle pubbliche amministrazioni nominate dall'ART. 1 comma 2, del d. lgs 165/2001, con priorità presso il Ministero della Giustizia, prefigurandosi, a tale fine, uno speciale meccanismo di inquadramento contrattuale.

Nel caso di decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni, la decadenza è equiparata alle dimissioni, derivandone l'impossibilità di riammettere in servizio il magistrato.

L'ART. 30 del decreto modifica gli articoli 18 e 19 del r.d. 30 gennaio 1941 n.12, relativamente alle incompatibilità, distinguendo due ipotesi: l'incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense e l'incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede. E' previsto che la ricorrenza in concreto di tali incompatibilità debba essere verificata sulla base di una serie di indici, in gran parte tratti dall'elaborazione svolta dal Consiglio superiore della magistratura, idonei ad assicurare il perseguimento delle esigenze effettive di imparzialità.

Le norme, del decreto non si applicano ai magistrati amministrativi e contabili.

CAPO I

Il capo I è diviso in due sezioni; la prima sezione contiene le norme che indicano i doveri ai quali il magistrato dovrà conformare la propria condotta, e le norme che tipizzano i comportamenti illeciti; la seconda sezione contiene le norme che prevedono le sanzioni ed i criteri da seguire per l'applicazione delle medesime.

ART.1.

L'ART. 1 individua i doveri che il magistrato dovrà rispettare nell'esercizio delle proprie funzioni, ed i valori ai quali egli dovrà conformare la propria condotta anche al di fuori dell'esercizio delle funzioni.

Nel primo comma, vengono quindi richiamati imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio, ma anche un più generale dovere di rispetto della dignità personale che rappresenta diretta emanazione di principi costituzionali, a partire dall'ART. 2 della Costituzione.

Nel secondo comma vengono vietati i comportamenti che, sebbene legittimi, compromettano la credibilità, il prestigio ed il decoro del magistrato e dell'istituzione giudiziaria.

Il terzo comma esprime nel modo più evidente il principio di tipizzazione: la norma seleziona infatti, tra le violazioni dei doveri previsti in via generale dai primi due commi, solo quelle integranti le fattispecie illecite descritte negli articoli 3, 4 e 5.

ART. 2.

L'ART. 2 introduce un principio di necessaria offensività, idoneo ad assicurare la ragionevolezza del sistema sanzionatorio nei casi in cui i beni-interessi assicurati dal sistema medesimo non siano concretamente lesi. Tale principio costituisce, in qualche modo, un bilanciamento del principio di tipizzazione degli illeciti disciplinari.

Tale principio non è nuovo nel nostro ordinamento (c.f.r. ART. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 123, contenente modifiche al testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448), ed è stato anche auspicato, *de iure condendo*, in una prospettiva di riforma del sistema penale.

ART. 3.

L'articolo 3 elenca gli illeciti disciplinari commessi nell'esercizio delle funzioni; trattasi di fattispecie in gran parte già focalizzate dalla giurisprudenza del Consiglio superiore della magistratura e della Suprema corte di Cassazione, alle quali si accompagna, quale norma di chiusura prevista dall'ART. 2, comma 6 lett. a) della legge 25 luglio 2005 n. 150, la previsione di ogni altra violazione dei doveri di imparzialità, laboriosità, correttezza e diligenza.

Aprè l'elencazione l'ipotesi prevista dalla lett. a), che concretizza nel danno ingiusto o nell'indebito vantaggio ad una delle parti la rilevanza della violazione dei doveri previsti nell'ART. 1; nelle fattispecie previste dalle lettere c, g, h, l, m, ff) ed gg) vengono in rilievo casi in cui il magistrato compie le attività tipiche della propria funzione violando le norme sostanziali o

processuali che avrebbe dovuto osservare, dimostrando, tra l'altro, un'intollerabile negligenza e superficialità nell'effettuare analisi e valutazioni sul piano del fatto o del diritto.

Le ipotesi previste dalle lettere f, dd, ee) sanzionano l'omessa comunicazione agli organi competenti dei disciplinarmente rilevanti commessi da altri magistrati, fungendo da stimolo in ordine all'accertamento dei fatti in esame.

La lett. d) prevede come illecito il comportamento che si concretizzi in comportamenti scorretti nei confronti di altri soggetti processuali, o con i quali il magistrato abbia modo di relazionarsi nel servizio.

Alcune ipotesi costituiscono macroscopiche violazioni dei doveri di diligenza (in particolare lett. n, p, q, r, t) e di laboriosità (in particolare lett. o, q, r,).

Degne di nota sono le fattispecie che inibiscono l'esternazione di notizie attinenti ai procedimenti trattati, diversificate in ragione delle modalità e dei contesti in cui si realizzano (lett. u, v), ed in particolare quella che consiste nel tenere relazione con gli organi di informazione al di fuori dei ristretti limiti ammessi dal decreto legge sull'ordinamento dell'ufficio del pubblico ministero (lett. z). I i criteri generali richiesti dalla lett. bb), imposti ad ogni magistrato e fermo restando il divieto di esternazione per i magistrati del pubblico ministero nei confronti della stampa, sono segnati dall'equilibrio e dal riserbo dell'esternazione; una distinta ipotesi di illecito disciplinare, finalizzata a scongiurare il rischio di un esercizio strumentale della funzione, è quella che vieta al magistrato di sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio e di tessere una trama stabile di contatti personali o privilegiati (lett. aa).

In attuazione del principio di delega contenuto nell'ART. 2 comma 6 lett. a), è infine prevista la norma di chiusura secondo cui costituisce illecito disciplinare ogni altra rilevante violazione dei doveri di imparzialità, laboriosità, correttezza e diligenza.

Il comma 2, riprendendo opportunamente l'impostazione di principio già introdotto nel nostro ordinamento dalla legge sulla responsabilità civile dei magistrati (l. 13 aprile 1988 n. 117), avverte che non può dare mai luogo a responsabilità disciplinare l'attività di interpretazione di norme di diritto.

ART. 4.

L'ART. 4 elenca gli illeciti disciplinari commessi al di fuori dell'esercizio delle funzioni.

Le fattispecie descritte nell'ART. 4 contemplano svariati comportamenti, ognuno dei quali, però, lede in misura prevalente uno o alcuni dei doveri previsti dall'ART. 1.

La prima fattispecie (lett. a) identifica una condotta logicamente incompatibile con il ruolo e la funzione sociale del magistrato, cioè l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri (dunque, una forma di "abuso").

Le fattispecie di cui alle lett. b) ed e) assicurano in misura prevalente la credibilità personale del magistrato ed il prestigio dell'istituzione giudiziaria.

La fattispecie di cui alle lett. c) colpisce un comportamento impeditivo dell'esercizio, da parte del CSM, dei poteri di controllo ed autorizzazione in ordine allo svolgimento di attività extragiudiziali.

Le lettere f), h) ed i) inibiscono condotte che, seppur legittime qualora poste in essere dai cittadini, non possono essere consentite al magistrato in nome dei valori fondamentali che ispirano l'esercizio della funzione giudiziaria; dette previsioni si richiamano ad esigenze di ordine costituzionale, di cui costituisce chiara espressione il divieto di iscrizione a partiti politici (ART. 98 Cost.).

In attuazione del principio di delega previsto dall'ART. 2 comma 6 lett. a), la lett. hh) considera illecito disciplinare ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza. Trattasi, per quanto riguarda la necessità che il magistrato non solo sia imparziale, ma lo appaia anche, di una esigenza più volte sottolineata anche dalla giurisprudenza del Consiglio superiore della magistratura.

ART. 5.

L'ART. 5 contempla come illecito disciplinare una serie di fatti, la cui rilevanza in termini di elementi costitutivi di reato è stata accertata in sede penale, ovvero implicitamente "accettata" con il c.d. "patteggiamento"; nel primo caso, la giustificazione del rilievo disciplinare è giustificata con la maggiore affidabilità dell'accertamento penale.

La distinzione delle ipotesi indicate sub a), b) e d) è fondata sulla gravità del reato manifestata dall'atteggiamento soggettivo del colpevole, nonché sulla prevalutazione legale del disvalore del fatto, espressa mediante il tipo di pena previsto.

In attuazione del principio di delega contenuto nell'ART. 2 comma 6 lett. a), è infine prevista la norma di chiusura che considera illecito disciplinare qualunque fatto di reato idoneo a compromettere la credibilità del magistrato, pur quando il reato sia estinto o l'azione penale sia inammissibile o improcedibile.

ART. 6.

L'ART. 6 elenca le sanzioni, che devono ritenersi tassative, conseguenti alla violazione dei doveri specificati dagli articoli precedenti.

Di grande rilievo è il meccanismo previsto dal secondo comma per il caso di concorso di illeciti.

La legge delega ha previsto che quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile.

La gravità delle possibili conseguenze di un tale principio è stata grandemente ridotta, attraverso il congiunto operare di tre precisazioni: ammettendo che, nel caso di più illeciti disciplinari commessi in concorso tra loro e puniti con la *medesima* sanzione, l'applicazione della sanzione *non sia obbligatoria* ma scaturisca da una valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice, e che, in tal caso, venga applicata la sanzione *immediatamente* più grave.

Artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 definiscono le sanzioni applicabili, che sono l'ammonizione), la perdita dell'anzianità, la temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo, la sospensione dalle funzioni, la rimozione.

Le caratteristiche strutturali dell'ammonizione, della censura, della perdita dell'anzianità e della rimozione, restano sostanzialmente invariate rispetto al R. D. L.vo 31 maggio 1946 n. 511, mentre è stata introdotta la sanzione dell' incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo.

Sono dunque previste sanzioni conservative (ammonizione, censura, perdita dell'anzianità, temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo, sospensione dalle funzioni) e sanzioni non conservative (rimozione).

Ammonizione e censura sono formalizzate nel dispositivo della decisione disciplinare; la rimozione, anch'essa pronunciata in esito al procedimento innanzi al Consiglio superiore della magistratura, viene eseguita mediante decreto del Presidente della Repubblica.

La perdita dell'anzianità e la sospensione temporanea ad esercitare un incarico sono contenute entro limiti temporali minimi e massimi.

ART. 13.

L'at. 13 prevede quali sanzioni debbano essere comminate per le singole fattispecie di illecito, in attuazione dei principi posti dall'ART. 2 comma 6 lett. h), i) ed l) della legge 150/2005.

Sono quindi previste sanzioni non inferiori alla censura, ognuna corrispondente, in ordine di crescente gravità, ad un insieme di illeciti disciplinari connotati da un analogo disvalore.

ART. 14.

L'ART. 14 prevede il trasferimento d'ufficio e i provvedimenti cautelari.

Il primo comma prevede, nel caso in cui vengano irrogate sanzioni conservative diverse dall'ammonimento, il trasferimento del magistrato quando le peculiarità della sua condotta rendano inconciliabile con le esigenze del buon andamento dell'amministrazione della giustizia la permanenza nella sede o nell'ufficio. Il trasferimento è obbligatorio nel caso in cui è comminata la sanzione della sospensione dalle funzioni, ovvero quando l'illecito disciplinare abbia arrecato ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti.

Il secondo comma prevede la possibilità di trasferire il magistrato di sede, o di destinarlo ad altre funzioni, in via cautelare, ove ricorrano motivi di particolare urgenza, sempre che sussistano gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare.

CAPO II

Il Capo II ridelinea, in conformità con i principi e criteri direttivi di cui all'ART. 2, comma 7, della legge numero 150 del 2005, la disciplina del procedimento per la applicazione delle sanzioni disciplinari ai magistrati.

ART. 15.

L'articolo 15 disciplina la fase di avvio del procedimento disciplinare. La novità di maggior rilievo introdotta dalla legge di delegazione e recepita nel presente decreto è rappresentata, ferma restando la doppia titolarità dell'azione disciplinare in capo al Ministro della giustizia ed al Procuratore generale presso la Corte di cassazione (comma 1), dall'esercizio obbligatorio dell'azione da parte di quest'ultimo. Così, mentre il Ministro guardasigilli manterrà la "facoltà" di promuovere l'azione disciplinare, conformemente a quanto previsto dall'ART. 107, secondo comma, della Costituzione, mediante richiesta di indagini al procuratore generale (comma 2), l'esercizio dell'azione disciplinare da parte di quest'ultimo organo - che ne invia comunicazione al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministro della giustizia che può chiederne l'estensione ad altri fatti - non sarà più connotato dal carattere della facoltatività, assegnatogli sinora dall'ART. 14, primo comma, n. 1), secondo periodo, della legge 24 marzo 1958, n. 195, ma da quello della obbligatorietà (comma 3). Risulta così sottolineata la distinzione tra la titolarità dell'azione disciplinare facente capo al Procuratore generale, organo non solo politicamente irresponsabile ma anche vincolato al canone dell'eguaglianza ed imparzialità, e la titolarità dell'azione facente invece

capo al Ministro della giustizia, il cui esercizio può riposare anche su ragioni politiche delle quali, tuttavia, il Ministro deve rispondere politicamente davanti al Parlamento.

Il comma 4, primo periodo, dell'ART. 6, pone poi l'obbligo, a carico del Consiglio superiore della magistratura, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, di comunicare ai titolari dell'azione disciplinare i fatti rilevanti sotto tale profilo; analogo e strumentale obbligo di comunicazione dei fatti disciplinarmente rilevanti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio è posto, dal secondo periodo del medesimo comma 4, in capo ai rispettivi presidenti. L'inosservanza dell'obbligo posto in capo a questi ultimi soggetti, nonché in capo al dirigente dell'ufficio, è sanzionata ai sensi dell'ART. 3, comma 1, lett. dd), del decreto.

ART. 16.

L'articolo 16 regola i termini dell'azione disciplinare. Mentre resta fermo che l'azione disciplinare deve essere promossa entro un anno dall'apprendimento della notizia, "a seguito dell'espletamento di sommarie indagini preliminari, o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia" (comma 1, primo periodo), viene chiarito, nel secondo periodo del medesimo comma, quale sia il contenuto proprio di una denuncia circostanziata, in difetto del quale la denuncia medesima non potrà costituire notizia di rilievo disciplinare.

Quanto agli ulteriori termini della sequenza, mentre resta pure fermo quello di un anno dall'inizio del procedimento – segnato dalla richiesta di indagini rivolta dal Ministro al Procuratore generale o dalla comunicazione di quest'ultimo al Consiglio superiore (comma 3) - per lo svolgimento delle indagini nel procedimento disciplinare, viene ridotto il lasso temporale entro il quale dovrà essere pronunciata la sentenza dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura: non più due, ma un solo anno dalla richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale o per la declaratoria di non luogo a procedere (comma 2). Il tutto, quindi, con un contenimento della durata complessiva del procedimento entro ragionevoli limiti temporali. Il comma 6 disciplina, infine, i termini per la pronuncia nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della sentenza della Sezione disciplinare da parte della Corte di cassazione.

Il comma 4 detta la disciplina relativa alla comunicazione all'incolpato dell'inizio del procedimento, con l'indicazione del fatto addebitatogli, nonché delle ulteriori contestazioni nel corso delle indagini. E' prevista la facoltà per l'incolpato di farsi assistere, sin dalla fase istruttoria, da un difensore, avvocato o magistrato, anche in quiescenza. Il comma 5 detta la disciplina della nullità degli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o dall'avviso al difensore, se previsto.

I commi 7 e 8 prevedono, rispettivamente, l'estinzione del procedimento disciplinare per l'inosservanza dei termini, sempre che l'imputato vi consenta, e la disciplina delle ipotesi di sospensione dei termini medesimi.

ART. 17.

L'articolo 17 disciplina la fase istruttoria del procedimento disciplinare.

Viene, in primo luogo, eliminata la possibilità, per il Procuratore generale, di scegliere se procedere tramite istruzione formale, spettante ad uno dei componenti della Sezione disciplinare, o tramite istruzione sommaria, spettante al Procuratore generale o ad un magistrato del suo ufficio, attraverso la previsione che all'attività di indagine proceda sempre il pubblico ministero, cioè, appunto, il Procuratore generale o un suo sostituto (comma 1).

In secondo luogo, con il comma 2, viene eliminato il rinvio al previgente codice di rito penale e, quindi, l'ultrattività delle disposizioni del medesimo in materia istruttoria. Dalla data di efficacia del decreto legislativo verranno dunque osservate, in quanto compatibili, le norme del vigente codice di procedura penale del 1989, con l'espressa esclusione, peraltro, di quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti, estranee alla natura del procedimento e dell'illecito disciplinari, fatta salva l'applicazione dell'ART. 133 c.p.p..

Il comma 3 mantiene il richiamo alle disposizioni penali sostanziali per ciò che attiene alle persone informate sui fatti, ai periti ed agli interpreti.

Il comma 4 introduce una ulteriore novità di rilievo, contemplata dalla legge di delegazione: la possibilità per il Procuratore generale, ove lo ritenga necessario "ai fini delle determinazioni sull'azione disciplinare", di acquisire atti coperti da segreto investigativo, senza che lo stesso possa essergli opposto, fermo restando che, qualora il procuratore della Repubblica "comunichi, motivatamente, che dalla divulgazione degli atti coperti da segreto investigativo possa derivare grave pregiudizio alle indagini", il Procuratore generale dovrà disporre con decreto che tali atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi, sospendendo il procedimento per uguale periodo.

Il comma 5 prevede, infine, la possibilità per il pubblico ministero di delegare il compimento di atti di indagine da compiere fuori dal proprio ufficio ad altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte di appello nel cui distretto l'atto deve essere compiuto.

ART. 18.

L'articolo 18 disciplina la fase relativa alla chiusura delle indagini.

Con riferimento a tale fase, particolarmente significativo è il rilievo attribuito dal legislatore delegante e, conseguentemente dal decreto, al ruolo del Ministro della giustizia.

In particolare, nel caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere (di cui al comma 6), il Ministro della giustizia potrà opporvisi, nelle ipotesi in cui abbia promosso l'azione disciplinare o richiesto l'integrazione della contestazione, presentando memoria; in caso di accoglimento dell'opposizione - sulla quale pronuncia, in camera di consiglio, la sezione disciplinare - il Ministro della giustizia potrà chiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione (comma 7). Nell'ipotesi di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, e sempre che abbia promosso l'azione disciplinare o richiesto l'integrazione della contestazione, il Ministro della giustizia potrà, peraltro, anche optare per richiedere direttamente al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione (comma 8).

Nel caso in cui invece il procuratore generale formuli l'incolpazione e richieda al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale (comma 2), ricevuta la relativa comunicazione, il Ministro della giustizia potrà, nei successivi 20 giorni, chiedere l'integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, che il procuratore generale sarà tenuto a porre in essere (comma 3).

La disposizione in esame prevede, ancora, che il Ministro della giustizia, nel caso in cui abbia promosso l'azione disciplinare, richiesto l'integrazione o la modificazione della contestazione, possa esercitare la facoltà di partecipare all'udienza orale, della cui data gli viene dato avviso, delegando un magistrato dell'Ispettorato del Ministero (comma 5).

Analogha facoltà è prevista nelle ipotesi di cui ai commi 7 e 8.

ART. 19.

L'articolo 19 detta le regole relative al dibattimento nel giudizio disciplinare.

Degna di nota risulta, in primo luogo, l'espressa previsione relativa alla pubblicità dell'udienza, fatte salve le ipotesi in cui è consentita l'eccezione a tale regola generale (comma 2).

Il comma 3 disciplina la assunzione delle prove da parte della sezione disciplinare, mentre il comma 4, richiama, anche per il dibattimento, le norme del codice di procedura penale vigente, in quanto compatibili, facendo così cessare, anche con riferimento a tale fase, quella sorta di anomalia del sistema rappresentata dalla ultrattività del codice Rocco con riferimento ai soli procedimenti disciplinari. Come per la fase istruttoria è, peraltro, prevista l'espressa esclusione del richiamo delle disposizioni del codice di procedura penale che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei

confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti, fermo restando quanto previsto dall'ART. 133 c.p.p..

Il comma 5 mantiene, infine, il richiamo alle disposizioni penali sostanziali per ciò che attiene ai testimoni, ai periti ed agli interpreti.

ART. 20.

L'articolo 20 disciplina lo svoglimento della discussione finale e le modalità della deliberazione da parte della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (comma 1), la forma di sentenza del provvedimento, la decisione ed il deposito dei motivi della sentenza (comma 2), la comunicazione dei provvedimenti adottati al Ministro della giustizia, con riferimento alle sole ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare ovvero richiesto l'integrazione o la modificazione della contestazione, con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione (comma 3).

ART. 21.

L'articolo 21 disciplina i rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio civile o penale, prevedendo, al comma 1, che l'azione civile di risarcimento del danno o l'azione penale relativa allo stesso fatto, non hanno effetto preclusivo dell'azione disciplinare, ferme restando, tuttavia, le ipotesi di sospensione dei termini di cui all'articolo 16, comma 8 e, dunque, tra l'altro, la sospensione del corso dei termini del procedimento disciplinare in caso di esercizio della azione penale per il medesimo fatto, di cui alla lettera a), dell'articolo 16, comma 8, citato.

Al comma 2 sono poi dettate le regole relative alla efficacia delle sentenze penali irrevocabili di condanna, delle sentenze penali irrevocabili emesse ai sensi dell'ART. 444 del codice di procedura penale e delle sentenze penali irrevocabili di assoluzione nel giudizio disciplinare.

Artt. 22,23.

Gli articoli 22 e 23 disciplinano le ipotesi di sospensione cautelare obbligatoria e di sospensione cautelare facoltativa. In particolare, mentre la sospensione è facoltativa allorché il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare, che siano, per la loro gravità, incompatibili con l'esercizio delle funzioni, essa è invece obbligatoria nel caso in cui nei confronti del magistrato sottoposto a procedimento penale sia adottata una misura cautelare personale. Il provvedimento, che comporta la sospensione dalle

funzioni e dallo stipendio e la collocazione fuori del ruolo organico della magistratura, è adottato dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Sono poi disciplinati, oltre al procedimento applicativo, le ipotesi di revoca delle misure, la corresponsione di un assegno alimentare durante la sospensione e gli effetti delle pronunce di proscioglimento o di non luogo a procedere adottate nel procedimento penale o di quelle, adottate nell'ambito del procedimento disciplinare, di non luogo a procedere o di assoluzione o condanna ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione, in termini di riacquisto, da parte del magistrato, del diritto agli stipendi ed alle altre competenze non percepiti, detratte le somme già corrispostegli a titolo di assegno alimentare.

ART. 24.

L'articolo 24 attua, al comma 1, il principio e criterio di cui all'ART. 2, comma 7, lettera m), numero 1), della legge di delegazione, che riconosce al magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelatamente sospeso, nei confronti del quale sia stata poi pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, il "diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore". Tale diritto, secondo una interpretazione razionale tesa a consentire una effettiva elisione delle conseguenze dannose, in termini di impossibilità di avanzamento in carriera, subite, per effetto della sospensione, dal magistrato poi riconosciuto innocente, che mira, altresì, a coordinare la disciplina del presente decreto con i principi già accolti dall'ordinamento con le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 57 e 57 bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e 2, comma 3, del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, è stato inteso ancorando la suddetta "reintegrazione" al criterio, oggettivo, costituito dalla attribuzione al magistrato, nel limite dei posti vacanti, di funzioni di livello pari a quelle più elevate assegnate ai magistrati che lo seguivano nel ruolo al momento della sospensione cautelare, con l'eccezione delle funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità e delle funzioni direttive superiori apicali di legittimità, previa valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle attitudini desunte dalle funzioni da ultimo esercitate. Nelle ipotesi in cui non sia possibile l'assegnazione di funzioni più elevate rispetto a quelle svolte al momento della sospensione – non avendole ottenute i magistrati che seguivano nel ruolo il magistrato reintegrato o non essendo state le stesse conferite al medesimo dal Consiglio superiore della magistratura all'esito della valutazione attitudinale compiuta – il magistrato sarà assegnato, alla stregua di quanto previsto dal secondo

periodo della lettera m) del comma 7 dell'articolo 2 citato, al posto precedentemente occupato, se vacante; in caso contrario egli avrà diritto di scelta fra quelli disponibili ed entro un anno potrà chiedere l'assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad eventuali concorrenti.

ART. 25.

L'articolo 25, in attuazione del principio di delega previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera l) della legge n. 150/2005, introduce il nuovo regime della impugnazione contro i provvedimenti in materia di sospensione cautelare, obbligatoria e facoltativa, (di cui agli articoli 22 e 23) e contro le sentenze della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.

La norma, che nulla innova in materia di legittimazione attiva e quanto al tipo di impugnazione, atteso che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti innanzi indicati continua ad essere proposto dall'incolpato, dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, stabilisce, in maniera innovativa, che il predetto ricorso debba essere effettuato nelle forme e nei limiti stabiliti (non più dal codice di procedura civile, ma) dal vigente codice di procedura penale, e che debba essere indirizzato (non più alle Sezioni Unite Civili, bensì) alle Sezioni Unite penali.

In tal modo, il giudice di legittimità non dovrà più valutare, con gli strumenti del processo civile, una decisione assunta sulla base di istituti affini al processo penale.

Inoltre, al fine di abbreviare i tempi di durata del processo, viene espressamente previsto che la decisione del ricorso dev' essere adottata entro il termine massimo di sei mesi dalla proposizione del ricorso per cassazione.

Da sottolineare, infine, la disposizione secondo la quale, nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione, la proposizione del ricorso per cassazione non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

ART. 26.

L'articolo 26, in attuazione del principio di delega previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera n) della legge n. 150/2005, disciplina l'istituto della revisione, mezzo di impugnazione straordinario delle sentenze irrevocabili adottate dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il comma 1, dispone che la revisione è ammessa in ogni tempo, in caso di travisamento dei fatti rispetto a quanto accertato in sede penale, nel caso in cui emergano nuovi elementi di prova atti

a dimostrare l'insussistenza dell'illecito disciplinare, in caso di sanzione disciplinare determinata da falsità o altro reato accertato con sentenza irrevocabile.

Il comma 2 indica le condizioni richieste a pena di inammissibilità della domanda di revisione.

I commi 3 e 6 trattano, rispettivamente, della legittimazione attiva del magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte dello stesso, dei suoi familiari, e quella del Ministro della giustizia del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Il comma 7 detta norme di carattere processuale, mentre il comma 8 ammette il ricorso per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite penali contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione.

Infine, il comma 10, prevede che il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione abbia diritto alla ricostruzione integrale della carriera ed alla percezione delle spettanze economiche arretrate.

CAPO III

Il capo III reca "Modifica alla disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio".

ART. 27.

L'articolo 27 dà attuazione al criterio di delega contenuto nell'articolo 2, comma 6, lettera n), seconda parte, della legge n. 150/2005, il quale richiede la modifica del secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo n. 511/1946 al fine di precisare che, salvo i casi in cui costituisca pena accessoria di una sanzione disciplinare o misura cautelare in pendenza di un procedimento disciplinare, il trasferimento d'ufficio ad altra sede o la destinazione ad altro ufficio del magistrato, possono essere disposti con procedimento amministrativo "solo per una causa incolpevole tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza ed imparzialità". In altri termini, la norma ha voluto collocare nell'ambito delle sanzioni accessorie dell'illecito disciplinare i casi in cui il magistrato, per sua colpa o per dolo, non possa più svolgere con piena indipendenza ed imparzialità le proprie funzioni nella sede occupata, mentre ha limitato la sfera di applicazione del procedimento amministrativo di trasferimento d'ufficio ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo n. 511/1946 alle sole ipotesi in cui la situazione di c.d. incompatibilità ambientale dipenda da causa indipendente da colpa del magistrato interessato.

Al fine di sottolineare tale distinzione, mentre la disciplina dei trasferimenti di ufficio disposti all'esito o come misura cautelare di un procedimento disciplinare sono disciplinati dall'articolo 14 dello schema, le modifiche apportate dalla norma in commento all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo n. 511/1946 continuano a riguardare, in via esclusiva, i trasferimenti di ufficio disposti con procedimento amministrativo.

Il secondo comma dell'articolo 27 dà attuazione al criterio di delega contenuto nell'articolo 2, comma 6, lettera n), terza parte, della legge n. 150/2005 che, coerentemente con la novità introdotta con il primo comma dell'articolo in commento, richiede una disciplina transitoria in base alla quale i procedimenti amministrativi di trasferimento d'ufficio non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, per fatti astrattamente riconducibili agli illeciti disciplinari previsti dagli articoli 3, 4 e 5 dello decreto medesimo, dovranno essere "trasmessi al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione per le sue determinazioni in ordine all'azione disciplinare."

ART. 28.

L'articolo 28 attua il principio di delega contenuto nell'articolo 2, comma 6, lettera o), della legge n. 150 del 2005 che richiede di inserire, attraverso la modifica dell'articolo 3 del regio decreto legislativo n. 511 del 1946, una previsione che consenta ai magistrati dispensati dal servizio per infermità o sopravvenuta inettitudine di transitare nei ruoli della pubblica amministrazione, con funzioni amministrative. La norma in esame precisa che il magistrato dispensato dal servizio potrà essere destinato, a domanda, e nel limite dei posti disponibili, presso il Ministero della giustizia. Le modalità ed i criteri di comparazione di tale destinazione saranno definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto del tipo e gravità dell'infermità o della sopravvenuta inettitudine.

L'articolo precisa infine il trattamento economico del magistrato dispensato dal servizio e destinato allo svolgimento di funzioni amministrative.

ART. 29.

L'articolo 29 dà attuazione al criterio di delega contenuto nell'articolo 2, comma 6, lettera q) della legge n. 150/2005, il quale, innovando rispetto all'attuale situazione, richiede di equiparare gli effetti della decadenza a quelli delle dimissioni. Esso, pertanto, equiparando gli effetti della decadenza a quelli della domanda con la quale il magistrato chiede di cessare di far parte dell'ordine giudiziario, estende a tutti i casi di decadenza, sia quelli previsti dall'articolo 11 del regio decreto n. 12/1941, che quelli previsti dall'articolo 127 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (T.U. delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) il divieto di riammissione in magistratura del magistrato decaduto.

ART. 30.

L'articolo 30 attua il criterio di delega contenuto nell'articolo 2, comma 6, lettera p) della legge n. 150/2005 e, con il sistema della novella, riformula gli articoli 18 e 19 del regio decreto n. 12/1941, disciplinando "in maniera più puntuale e rigorosa" le norme in materia di incompatibilità di sede per il magistrato.

Posto che la legge delega ha previsto l'introduzione, salvo eccezioni, di un criterio generale di incompatibilità "per il magistrato a svolgere l'attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la professione di magistrato o di avvocato o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria", il nucleo centrale delle modifiche apportate agli articoli 18 (in materia di incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense) e 19 (in tema di incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria) del regio decreto n. 12/1941 consistono nella puntuale individuazione delle deroghe al generale principio di incompatibilità innanzi indicato. A tal fine, la tecnica normativa utilizzata, è stata quella di indicare, in senso positivo, anche alla luce del contenuto delle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura, i casi in cui si verificano in concreto le ipotesi di incompatibilità di sede del magistrato.

CAPO IV

Il Capo IV disciplina l'ambito di applicazione del decreto, le abrogazioni e la decorrenza di efficacia.

ART. 31.

L'articolo 31, relativo all'ambito di applicazione, esclude che il decreto si applichi alle magistrature amministrativa e contabile.

ART. 32.

L'articolo 32 elenca le disposizioni la cui abrogazione - ferma restando l'ulteriore opera di coordinamento delle disposizioni del decreto legislativo con le altre leggi dello Stato e di abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili, che il legislatore delegato è chiamato a

svolgere nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge numero 150 del 2005 - si è ritenuto opportuno disporre sin dalla data di acquisto di efficacia del decreto, al fine di evitare dubbi ed incertezza interpretative.

ART. 33.

L'articolo 33 disciplina la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge numero 150 del 2005.

Dall'intervento normativo non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato; si omette, pertanto, la relazione tecnica di cui all'articolo 11 ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

ANALISI TECNICO NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO NORMATIVI

a) necessità dell'intervento normativo.

L'intervento è necessario costituendo attuazione della previsione della legge di delega.

b) analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento incide sulle disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, della legge 24 marzo 1958, n. 195 e del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916

c) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Nessun contrasto.

d) analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Nessun profilo di sovrapposizione, stante la competenza esclusiva statale in materia.

e) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Nulla da rilevare.

f) verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Nulla da rilevare.

2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nulla da rilevare.

b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi figuranti nel testo sono corretti.

c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti.

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novellazione nei soli articoli 27, 28, 29 e 30.

d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

All'ART. 32 si è disposta l'abrogazione delle disposizioni la cui abrogazione - ferma restando l'ulteriore opera di coordinamento delle disposizioni del decreto legislativo con le altre leggi dello Stato e di abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili, che il legislatore delegato è chiamato a svolgere nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,

comma 3, della legge numero 150 del 2005 - si è ritenuto di dover prevedere sin dalla data di acquisto di efficacia del decreto, al fine di evitare dubbi ed incertezza interpretative.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

Sono coinvolti il Ministero della giustizia, la Procura generale presso la Corte di cassazione ed il Consiglio superiore della magistratura.

b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

Nulla da rilevare.

c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

Vedi relazione illustrativa.

d) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

Nulla da rilevare.

e) Aree di criticità.

Nessuna.

f) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

Non vi sono opzioni alternative alla regolazione.

g) Strumento normativo eventualmente più appropriato.

Il decreto legislativo è espressamente previsto come strumento attuativo dalla fonte delegante.

MONITORAGGIO PROGRAMMA GOVERNO

| AMMINISTRAZIONE PROPONENTE | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--|--------|----------|------|-------|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | | | | | |
| PROVVEDIMENTO PROPOSTO | | | | | | | |
| Decreto legislativo recante: "Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati e delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicazione, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera f) e 2, commi 6 e 7, della legge 25 luglio 2005, n. 150." | | | | | | | |
| d.d.l. cost. | d.d.l. ord. | decreto-legge | <input checked="" type="checkbox"/> G.S. | d.P.R. | d.P.C.M. | d.m. | Altro |

(*) barrare la casella che interessa

| OBIETTIVO DEL PROGRAMMA DI GOVERNO | | |
|---|---|--|
| già inserito nella griglia programmatica (indicare il n.) | Nuovo | |
| | descrizione | G.M./G.S. e macro-area di riferimento (**) |
| | Progetto Ordinamento della magistratura | GS-3 |

(**) G.M. = Grande Missione ; G.S. = Grande Strategia

| FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------|------------|------|--------|
| Primarie | | | Secondarie | | |
| Tipo | Data | Numero | tipo | Data | numero |
| Legge | 25 luglio 2005 | 150 | | | |
| R.D. | 30 gennaio 1941 | 12 | | | |
| R.D.L.vo | 31 maggio 1946 | 511 | | | |
| Legge | 24 marzo 1958 | 195 | | | |
| D.P.R. | 16 settembre 1958 | 916 | | | |

| STANZIAMENTI DI BILANCIO | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| e.f. 2005 | e.f. 2006 | e.f. 2007 | event. oneri a regime | | | | |
| Importo | importo | importo | importo | | | | |
| | | | | | | | |

| STRUMENTI ATTUATIVI PREVISTI | | |
|------------------------------|---|----------|
| tipo | Contenuto | Scadenza |
| Decreto ministeriale | Definizione delle modalità e criteri di comparazione per la destinazione dei magistrati dispensati dal servizio a prestare servizio presso il Ministero della giustizia (Art. 3 del regio | |

| | | |
|--|--|--|
| | decreto legislativo n. 511 del 1946, come modificato dall'art. 28 del presente decreto) | |
|--|--|--|

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA DEGLI ILLECITI
DISCIPLINARI DEI MAGISTRATI E DELLE RELATIVE SANZIONI E DELLA
PROCEDURA PER LA LORO APPLICAZIONE, NONCHE' MODIFICA DELLA
DISCIPLINA IN TEMA DI INCOMPATIBILITA', DISPENSA DAL SERVIZIO E
TRASFERIMENTO DI UFFICIO DEI MAGISTRATI, IN ATTUAZIONE DEGLI
ARTICOLI 1, COMMA 1, LETTERA F), E 2, COMMI 6 e 7, DELLA LEGGE 25 LUGLIO
2005, N. 150.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico;

VISTI, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera f), e 2, commi 6 e 7, della citata legge n. 150 del 2005 che prevedono la individuazione delle fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati e delle relative sanzioni, la modifica della procedura per l'applicazione delle medesime, nonché la modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi ... e del Senato della Repubblica, espressi ..., a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge numero 150 del 2005;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

DELLA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEI MAGISTRATI

Sezione I

Degli illeciti disciplinari

ART.1

(Doveri del magistrato)

1. Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni.

2. Il magistrato, anche fuori dall'esercizio delle proprie funzioni, non deve tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione giudiziario.

3. Le violazioni dei doveri di cui ai commi 1 e 2 costituiscono illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste agli articoli 3, 4 e 5.

ART. 2

(Condotta disciplinarmente irrilevante)

1. L'illecito disciplinare non è configurabile quando la condotta non incide negativamente, in concreto, sulla credibilità, il prestigio ed il decoro del magistrato o sul prestigio dell'istituzione giudiziaria.

ART. 3

(Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni)

1. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

- a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
- b) l'omissione della comunicazione, al Consiglio superiore della magistratura, della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati dall'articolo 30 del presente decreto;
- c) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
- d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;
- e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato;
- f) l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze;
- g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;

- h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;
- i) il perseguimento di fini estranei ai suoi doveri ed alla funzione giudiziaria;
- l) l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge;
- m) l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;
- n) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti;
- o) l'indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti;
- p) l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente se ne è derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;
- q) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto;
- r) il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all'attività di servizio;
- s) per il dirigente dell'ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti;
- t) l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell'organo competente;
- u) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui;
- v) pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria;
- z) il tenere rapporti in relazione all'attività del proprio ufficio con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera d) e 2, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150;
- aa) il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati;
- bb) il rilasciare dichiarazioni ed interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura;

- cc) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una preconstituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;
- dd) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio;
- ee) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificati dall'articolo 30 del presente decreto, ovvero delle situazioni che possono dare luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati dall'articolo 12 del presente decreto;
- ff) l'adozione di provvedimenti al di fuori di ogni previsione processuale ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile diligenza ovvero di atti e provvedimenti che costituiscono esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali;
- gg) l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile;
- hh) ogni altra rilevante violazione dei doveri di imparzialità, laboriosità, correttezza e diligenza.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o), p), cc) ed ff), l'attività di interpretazione di norme di diritto in conformità all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale non dà mai luogo a responsabilità disciplinare.

ART. 4

(Illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni)

1. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:

- a) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;
- b) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a

- tre anni o essere sottoposto una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;
- c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura;
- d) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all'articolo 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, o di attività tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'articolo 1;
- e) l'ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti o indagati in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di Corte d'appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonché ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da parti offese o testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti;
- f) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine a un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo;
- g) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;
- h) l'iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di centri politici o operativi nel settore finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato;
- i) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;
- l) ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza.

ART. 5

(Illeciti disciplinari conseguenti a reato)

1. Costituiscono illeciti disciplinari conseguenti al reato:
- a) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

- b) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;
- c) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;
- d) qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita.

Sezione II Delle sanzioni disciplinari

ART. 6

(Sanzioni)

1. Il magistrato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonimento;
- b) la censura;
- c) la perdita dell'anzianità;
- d) l'incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;
- e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
- f) la rimozione.

2. Quando per il concorso di più illeciti disciplinari si debbono irrogare più sanzioni di diversa gravità, si applica la sanzione prevista per l'infrazione più grave; quando più illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, può applicarsi la sanzione immediatamente più grave, sola o congiunta con quella meno grave, se compatibile.

ART. 7

(Ammonimento)

1. L'ammonimento è un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato, dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.

ART. 8

(Censura)

1. La censura è una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione disciplinare.

ART. 9

(Perdita dell'anzianità)

1. La perdita dell'anzianità non può essere inferiore a due mesi e non può superare i due anni.

ART. 10

(Temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo)

1. La temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo non può essere inferiore a sei mesi e non può superare i due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica.

2. Applicata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio ove le svolgeva anteriormente al provvedimento disciplinare.

ART. 11

(Sospensione dalle funzioni)

1. La sospensione dalle funzioni consiste nell'allontanamento dalle funzioni con la sospensione dallo stipendio e il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura.

2. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla metà, se alla quarta o quinta classe; a un terzo, se alla sesta o settima classe.

ART. 12

(Rimozione)

1. La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio e viene eseguita mediante decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 13

(Sanzioni applicabili)

1. Si applica una sanzione non inferiore alla censura per:

- a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
- b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
- c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati dall'articolo 30 del presente decreto;
- d) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;
- e) i comportamenti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f);
- f) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
- g) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
- h) la scarsa laboriosità, se abituale;
- i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
- l) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
- m) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità.

2. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità per:

- a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
- b) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
- c) i comportamenti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b).

3. Si applica la sanzione della incapacità a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo per l'interferenza, nell'attività di altro magistrato, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave.

4. Si applica una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi e uffici vietati dalla legge ovvero per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravità.

5. Si applica la sanzione della rimozione al magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera e), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso Codice.

ART. 14

(Trasferimento d'ufficio e provvedimenti cautelari)

1. La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), nonché nel caso in cui è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni.

2. Nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall'ammonimento, su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via cautelare e provvisoria, può disporre il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni del magistrato incolpato.

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ART. 15

(Titolarietà dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare è promossa dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
2. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare, dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta, nel corso delle indagini, al Procuratore generale.
4. Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici hanno l'obbligo di comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare.
5. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l'azione è stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al comma 3, ultimo periodo.

ART. 16

(Termini dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare è promossa entro un anno dalla notizia del fatto, della quale il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha conoscenza a seguito dell'espletamento di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia. La denuncia è circostanziata quando contiene tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie disciplinare. In difetto di tali elementi, la denuncia non costituisce notizia di rilievo disciplinare.
2. Entro un anno dall'inizio del procedimento il Procuratore generale deve formulare le richieste conclusive di cui all'articolo 18, commi 2 e 6; entro un anno dalla richiesta, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nella composizione di cui all'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n.195, si pronuncia.

3. La richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al Procuratore generale o la comunicazione da quest'ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 15, comma 3, determinano, a tutti gli effetti, l'inizio del procedimento.
4. Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione, entro trenta giorni, all'incolpato, con l'indicazione del fatto che gli viene addebitato. Deve procedersi ad analoga comunicazione per le ulteriori contestazioni di cui all'articolo 15, comma 5. L'incolpato può farsi assistere da altro magistrato, anche in quiescenza, o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico.
5. Gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o da avviso al difensore, quando è previsto, se già designato, sono nulli, ma la nullità non può essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.
6. Se la sentenza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio è di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dalla Corte di cassazione.
7. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.
8. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per il medesimo fatto è stata esercitata l'azione penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;
 - b) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;
 - c) se l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;
 - d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore.

ART. 17

(Indagini nel procedimento disciplinare)

1. Il pubblico ministero procede all'attività di indagine. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato del suo ufficio.
2. Per l'attività di indagine si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. Alle persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 371-*bis*, 371-*ter*, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale.
4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritiene necessario ai fini delle determinazioni sull'azione disciplinare, può acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto. Nel caso in cui il procuratore della Repubblica comunichi, motivatamente, che dalla divulgazione degli atti coperti da segreto investigativo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale dispone, con decreto, che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi e sospende il procedimento disciplinare per un analogo periodo.
5. Il pubblico ministero, per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, può richiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte d'appello nel cui distretto l'atto deve essere compiuto.

ART. 18

(Chiusura delle indagini)

1. Compite le indagini, il Procuratore generale formula le richieste conclusive di cui ai commi 2 e 6 e invia alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura il fascicolo del procedimento, dandone comunicazione all'incolpato. Il fascicolo è depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell'incolpato, che può prenderne visione ed estrarre copia degli atti.
2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formula l'incolpazione e chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto.

3. Il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, può chiedere l'integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
4. Il presidente della sezione disciplinare fissa, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti.
5. Il decreto di cui al comma 4 è comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all'incolpato nonché al difensore di questo ultimo, se già designato, e, nelle ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, richiesto l'integrazione o la modificazione della contestazione, al Ministro della giustizia, il quale può esercitare la facoltà di partecipare all'udienza delegando un magistrato dell'Ispettorato.
6. Il Procuratore generale, nel caso in cui ritenga che si debba escludere l'addebito, fa richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione, con invio di copia dell'atto.
7. Il Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero abbia chiesto l'integrazione della contestazione, in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, ha facoltà di proporre opposizione entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, presentando memoria. La sezione disciplinare decide in camera di consiglio, sentite le parti. Se rigetta l'opposizione, provvede con ordinanza di non luogo a procedere. Se accoglie l'opposizione, il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, richiede copia degli atti del procedimento e nei venti giorni successivi chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza della discussione orale, formulando l'incolpazione. Sulla richiesta, si provvede nei modi previsti nei commi 4 e 5 e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto. Il Ministro della giustizia può esercitare la facoltà di partecipare all'udienza delegando un magistrato dell'Ispettorato.
8. Il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, può richiedere copia degli atti del procedimento, nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione, e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, può richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione. Sulla richiesta, si provvede nei modi previsti nei commi 4 e 5 e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o

da un suo sostituto. Il Ministro della giustizia può esercitare la facoltà di partecipare all'udienza delegando un magistrato dell'Ispettorato.

9. Decorsi i termini di cui al comma 8, sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decide in camera di consiglio. Se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza di non luogo a procedere. Se rigetta la richiesta, il Procuratore generale formula l'incolpazione e chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. Si provvede nei modi previsti dai commi 4 e 5.

ART. 19

(Discussione nel giudizio disciplinare)

1. Nella discussione orale un componente della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nominato dal presidente svolge la relazione. Il delegato del Ministro della giustizia può presentare memorie, esaminare testi, consulenti e periti e interrogare l'incolpato.
2. L'udienza è pubblica. La sezione disciplinare, su richiesta di una delle parti, può disporre che la discussione si svolga a porte chiuse se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che l'incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi.
3. La sezione disciplinare può:
 - a) assumere, anche d'ufficio, tutte le prove che ritiene utili;
 - b) disporre o consentire la lettura di rapporti dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini;
 - c) consentire l'esibizione di documenti da parte del pubblico ministero, dell'incolpato e del delegato del ministro della giustizia.
4. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale.
5. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale.

ART. 20

(Sentenza disciplinare)

1. La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, del delegato del ministro della giustizia e della difesa dell'incolpato, che deve essere sentita per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio.
2. La Sezione disciplinare provvede con sentenza, adottando un provvedimento disciplinare ovvero, se non è raggiunta prova sufficiente, dichiarando esclusa la sussistenza dell'addebito. I motivi della sentenza sono depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione.
3. I provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sono comunicati al Ministro della giustizia nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione o la modificazione della contestazione, con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli atti del procedimento.

ART. 21

(Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile o penale)

1. L'azione disciplinare è promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, ferme restando le ipotesi di sospensione dei termini di cui all'articolo 16, comma 8.
2. Hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso:
 - a) la sentenza penale irrevocabile di condanna;
 - b) la sentenza irrevocabile prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale.
3. Ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione.

ART. 22

(Sospensione cautelare obbligatoria)

1. A richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura sospende dalle funzioni e dallo stipendio e colloca fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale.
2. La sospensione permane sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento.
3. La sospensione è revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza. Negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare, la sospensione può essere revocata.
4. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nell'articolo 11, comma 2.
5. Il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepite, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicata nell'articolo 23, comma 5.

ART. 23

(Sospensione cautelare facoltativa)

1. Quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono chiedere alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare.
2. La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura convoca il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provvede dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato.

3. La sospensione può essere revocata dalla Sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 4 e 5.
5. Se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l'incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, sono corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare.

ART. 24

(Cessazione degli effetti della sospensione cautelare)

1. Fatti salvi gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, il magistrato sottoposto a procedimento penale e sospeso in via cautelare, qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, ha diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore, con attribuzione, nei limiti dei posti vacanti, di funzioni di livello pari a quelle più elevate assegnate ai magistrati che lo seguivano nel ruolo al momento della sospensione cautelare, ad eccezione delle funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità e delle funzioni direttive superiori apicali di legittimità, previa valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle attitudini desunte dalle funzioni da ultimo esercitate. Qualora non possano essere assegnate funzioni più elevate rispetto a quelle svolte al momento della sospensione, il magistrato è assegnato al posto precedentemente occupato, se vacante; in difetto, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l'assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti.
2. La sospensione cautelare cessa di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento.

ART. 25

(Impugnazioni delle decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura)

1. L'incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano proporre, contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui agli articoli 22 e 23 e contro le sentenze della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.
2. La Corte di cassazione decide a sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso.

ART. 26

(Revisione)

1. E' ammessa, in ogni tempo, la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:
 - a) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;
 - b) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l'insussistenza dell'illecito;
 - c) il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile.
2. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l'addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d'ufficio.
3. La revisione può essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale.
4. L'istanza di revisione è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

5. Nei casi previsti dal comma 1, lettere a) e b), all'istanza debba essere unita copia autentica della sentenza penale.
6. La revisione può essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e con le modalità di cui ai commi 4 e 5.
7. La sezione disciplinare acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiara inammissibile l'istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al comma 2, o senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 4 ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare.
8. Contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione è ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione.
9. In caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revoca la precedente decisione.
10. Il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione ha diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

CAPO III

MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN TEMA DI INCOMPATIBILITA', DISPENSA DAL SERVIZIO E TRASFERIMENTO DI UFFICIO

ART. 27

(Modifiche all'articolo 2 del Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di trasferimento di ufficio di natura amministrativa)

1. All'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, le parole da: "per qualsiasi causa" a: "dell'ordine giudiziario" sono sostituite dalle seguenti: "per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità".

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, gli atti relativi ai procedimenti amministrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura, per fatti astrattamente riconducibili alle fattispecie disciplinari previste dagli articoli 3, 4 e 5, del presente decreto, sono trasmessi al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione per le sue determinazioni in ordine all'azione disciplinare.

ART. 28

(Modifiche all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di trasferimento di ufficio di natura amministrativa)

1. All'articolo 3, primo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Se l'infermità o la sopravvenuta inettitudine consentono l'efficace svolgimento di funzioni amministrative, il magistrato dispensato può essere destinato, a domanda, a prestare servizio, nei limiti dei posti disponibili, presso il Ministero della giustizia, secondo modalità e criteri di comparazione definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto del tipo e della gravità dell'infermità o della sopravvenuta inettitudine. Il magistrato dispensato mantiene il diritto al trattamento economico in godimento, con l'eventuale attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, corrispondente alla differenza retributiva tra il trattamento economico in godimento alla data del provvedimento di dispensa e il trattamento economico corrispondente alla qualifica attribuita."

ART. 29

(Modifiche all'articolo 11 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

1. L'articolo 11 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. Decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni. – Il magistrato, che non assume le funzioni nel termine stabilito dall'articolo precedente, o in quello che gli è stato assegnato con disposizione del Ministro, decade dall'impiego.

Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del primo comma si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario in seguito a dimissioni.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche alla ipotesi di decadenza prevista dall'articolo 127, primo comma, lettera c), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.".

ART. 30

(Modifiche agli articoli 18 e 19 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n.12)

1. Gli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al Regio decreto n.12 del 1941, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: "ART.18. *Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense.* - I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato.

La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti criteri:

- a) rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui al primo comma avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto, altresì, conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell'attività da parte dei medesimi soggetti;
- b) dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare;
- c) materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare;
- d) funzione specialistica dell'ufficio giudiziario.

Ricorre sempre una situazione di incompatibilità con riguardo ai Tribunali ordinari organizzati in un'unica sezione o alle Procure della Repubblica istituite presso Tribunali strutturati con un'unica sezione, salvo che il magistrato operi esclusivamente in sezione distaccata ed il parente o l'affine non svolga presso tale sezione alcuna attività o viceversa.

I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti e requirenti sono sempre in situazione di incompatibilità di sede ove un parente o affine eserciti la professione forense presso l'Ufficio

dagli stessi diretto, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali ordinari organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale.

Il rapporto di parentela o affinità con un praticante avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è valutato ai fini dell'articolo 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri di cui al secondo comma.

ART.19. - *Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede.* - I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un'unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali.

I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti o requirenti della stessa sede sono sempre in situazione di incompatibilità, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali o le Corti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale. Sussiste, altresì, situazione di incompatibilità, da valutare sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, in quanto compatibili, se il magistrato dirigente dell'ufficio è in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, o di coniugio o convivenza, con magistrato addetto al medesimo ufficio, tra il Presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed i giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della Corte di appello o il Procuratore Generale presso la Corte medesima ed un magistrato addetto, rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i minorenni.

I magistrati non possono appartenere ad uno stesso ufficio giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, svolgono attività di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità è verificata sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.”.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 31
(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto non si applica ai magistrati amministrativi e contabili.

ART. 32
(Abrogazioni)

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge numero 150 del 2005, sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:

- a) l'ART. 12 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
- b) gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto legislativo numero 511 del 1946;
- c) gli articoli 57, 58, 59, 60, 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916;
- d) L'articolo 14, primo comma, n. 1), della legge 24 marzo 1958, n. 195.

ART. 33
(Decorrenza di efficacia)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma il